

Emendamento all'articolo 14 del Disegno di Legge 3613 – legge finanziaria per il 2006

Aggiungere, dopo il comma 11, il seguente comma 11 bis:

11 bis) Nei confronti degli enti e delle società di cui al comma 7, nonché nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari che adottano la contabilità finanziaria, la disposizione del presente articolo non opera nel caso in cui il bilancio dell'esercizio 2004 sia stato chiuso in pareggio, in avanzo o in utile. Nel caso in cui il bilancio 2005 presenterà un disavanzo o una perdita, gli enti e le società di cui al predetto comma 7, compresi gli Istituti Autonomi per le Case Popolari che utilizzano la contabilità finanziaria dovranno provvedere alle riduzioni previste nel presente articolo.

Commento:

Riguarda gli enti e le società pubbliche, compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari, non ancora trasformati in enti pubblici economici o in società di capitali.

Emendamento all'articolo 28 del Disegno di Legge 3613 – legge finanziaria per il 2006

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma 1 bis:

1 bis) Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari la disposizione del comma precedente non opera nel caso in cui il bilancio dell'esercizio 2004 sia stato chiuso in pareggio o in avanzo. Nel caso in cui il bilancio 2005 chiudesse in disavanzo, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dovranno provvedere a non rinnovare alla scadenza i contratti a tempo determinato stipulati nel corso del 2006. ”

Commento:

Gli Istituti Autonomi Case Popolari che non hanno problemi finanziari possono avere necessità di assunzione di personale a tempo determinato in quanto stanno espandendo le attività istituzionali (esempio acquisizione in gestione di patrimoni comunali o acquisizione di patrimonio erariale non acquisito dai comuni) e quindi potrebbero essere esclusi dai blocchi delle assunzioni. In caso di deterioramento dei bilanci nel corso del 2005 gli stessi sarebbero comunque obbligati a non rinnovare i contratti stipulati per recuperare i disavanzi.

Emendamento all'articolo 64 del Disegno di Legge 3613 – legge finanziaria per il 2006

Aggiungere, dopo il comma 7, il seguente comma 7 bis

7 bis) Per gli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili è determinata nella misura dell'10% .”

Commento:

Poiché gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati determinano l'IRES in base alla metà dell'aliquota IRES ordinaria, si renderebbe appetibile anche a possessori di ingenti patrimoni in aree edificabili o potenzialmente tali la rivalutazione delle aree con conseguente maggior gettito per l'erario. La rivalutazione attualmente prevista con aliquota del 19% per i soggetti che determinano l'IRES sulla base dell'aliquota ordinaria del 33% non trova adesioni da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati.